

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - REGIONE BASILICATA



U.O.C. DIREZIONE ATTIVITÀ TECNICHE
E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Fax: 0835/253769-3558-

Pec: uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX DI BIOCONTENIMENTO CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE


SOMMARIO

Sommario

Art. 1. – Caratteristiche minime delle prestazioni in appalto	3
Art. 2. – Tempi di esecuzione delle prestazioni.....	5
Art. 3. – Proroghe e sospensioni	5
Art. 4. – Garanzia sui componenti installati.....	5
Art. 5. – Ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante	6
Art. 6. – Garanzie ed assicurazioni.....	6
Art. 7. – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
Art. 8. – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 9. – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
Art. 10. – Fallimento dell'appaltatore.....	8
Art. 11. – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	8
Art. 12. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
Art. 13. - Definizione delle controversie.....	9
Art. 14. - Convenzioni in materia di valuta e termini	10
Art. 15. - Pagamenti.....	10
Art. 16. - Formalità e adempimenti ai quali è subordinato il pagamento.....	10
Art. 17. - Subappalto	11
Art. 18. - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	12
Art. 19. - Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione	13
Art. 20. - Tracciabilità dei pagamenti.....	13
Art. 21. - Disciplina antimafia.....	14
Art. 22. - Condizioni in materia di trasparenza	14
Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse	15

Art. 1. – Caratteristiche minime delle prestazioni in appalto

L'oggetto della fornitura riguarda l'acquisto di n. 16 box di biocontenimento a pressione negativa per l'allestimento delle tendostrutture per l'Emergenza COVID-19 ubicate nell'area parcheggio in prossimità dell'Ospedale Madonna delle Grazie, realizzata in ottemperanza della DGR 308/2020 per consentire l'impianto delle tendostrutture donate dal Qatar, con le caratteristiche di cui alla Relazione Tecnica Descrittiva (**R1**) e secondo l'omologo layout dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza.



In particolare ogni box deve ospitare un posto letto e deve avere le seguenti caratteristiche minime:

Requisiti strutturali minimi

- Struttura portante a moduli realizzati con profili tecnologici uniti tra loro;
- Modulo parete rigido trasparente o opaco in vetro accoppiato di sicurezza/materiale plastico;
- Modulo soffitto con pannelli trasparenti o opachi in vetro accoppiato di sicurezza/materiale plastico;
- N. 2 moduli porta costituiti da infisso in alluminio anodizzato con pannello in vetro accoppiato di sicurezza/materiale plastico di dimensioni minime 1200x2100 mm;
- Dimensioni minime della camera, compreso il filtro di ingresso, pari a mq 9 di superficie calpestabile.

Requisiti impiantistici minimi

- Le porte della zona filtro non devono potersi aprire contemporaneamente (l'una si apre alla chiusura dell'altra);
- Illuminazione interna atta a garantire 500 lux;
- Modulo di mandata, nel numero necessario a garantire l'ingresso dell'aria di rinnovo per una classe di contaminazione adeguata al biocontenimento per COVID-19 e con un sistema di filtraggio HEPA;
- Modulo filtrante di ripresa, predisposto per collegamento all'unità di estrazione. I condotti d'estrazione devono essere posizionati a 150-300 mm sopra il livello del pavimento per estrarre l'aria verticalmente verso l'esterno e l'aria di scarico deve essere filtrata con filtri HEPA;
- Modulo autoventilante, unità di estrazione, per il controllo della depressione in grado di garantire un gradiente di pressione di -30 Pa per la camera e di - 15 Pa per la zona filtro;
- Impianto elettrico del tipo precablato a spine rapide comprendente il quadro elettrico di comando e controllo mediante protocollo MODBUS con almeno una spina interbloccata CEE;
- Predisposizione di un sistema per l'accesso delle connessioni per monitor, pompa di infusione e ventilatore polmonare da utilizzare sul paziente;
- Predisposizione di un sistema per l'installazione dell'impianto e di n. 3 prese di gas medicali;
- Tutti i parametri della camera di biocontenimento (pressione e usura dei filtri) devono essere monitorabili, controllabili e remotabili.

Requisiti di pulizia e sanificazione

- Struttura portante e moduli pareti/soffitti devono essere sanificabili con prodotti a base alcolica di comune uso ospedaliero;
- Struttura portante e moduli pareti/soffitti devono essere sterilizzabili con prodotti di uso comune;

Inoltre i box devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE e alla Direttiva 2014/30/UE, nonché a tutte le norme armonizzate applicabili e alla normativa vigente italiana.

Art. 2. – Tempi di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni in appalto devono essere concluse entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi a far data dall'ordinativo della fornitura, ovvero da verbale di nulla osta da parte dell'Azienda Sanitaria di Matera per l'avvio delle forniture.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ per mille dell'importo contrattuale. La penale verrà detratta dall'importo dovuto al Fornitore.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disciplinato dal codice in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente Committente a causa dei ritardi considerando la particolarità della stessa legata all'Emergenza COVID-19.

Art. 3. – Proroghe e sospensioni

Non sono previste proroghe alla fornitura, pertanto all'emissione dell'ordinativo l'Appaltatore è obbligato alla fornitura entro il termine previsto nel presente documento.

Art. 4. – Garanzia sui componenti installati

L'Appaltatore dovrà garantire i componenti installati per un minimo di 24 (ventiquattro) mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà, comunque, garante per tutta la durata della vita media del componente o dell'apparecchiatura installata. In caso di malfunzionamenti, anomalie o difetti dei pezzi utilizzati come ricambi, dipendenti da vizi di fabbricazione o da non idonea installazione, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione totale o parziale degli stessi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di buon funzionamento del bene fornito. Tali interventi non comporteranno costi aggiuntivi, né di mano d'opera né di materiale, per l'Ente Committente.

La garanzia non viene estesa a quei componenti che normalmente presentano un naturale decadimento nelle prestazioni e che richiedono più sostituzioni nell'arco dei 24 (ventiquattro) mesi, laddove l'anomalia e/o il difetto sia chiaramente attribuibile a tale decadimento.

Qualora l'Ente Committente rifiuti dei materiali o apparecchiature, perché ritenuti a suo insindacabile giudizio non adatti e quindi non accettabili, l'Appaltatore non potrà utilizzarli e dovrà, ove già posti in opera, rimuoverli a sua cura e spese e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 5. – Ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante

L'Ente Committente è tenuto a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di esercizio e manutenzione, garantendo l'accesso alle aree in cui dovranno essere installati i box di biocontenimento oggetto del presente appalto.

Art. 6. – Garanzie ed assicurazioni

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà presentare:

1. cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'Appaltatore è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. L'Ente Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni o forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione;
3. polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni, polizza prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative dovrà decorrere dalla data di avvio delle prestazioni e cessare alle ore 24 del giorno di emissione della verifica di conformità o del collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni medesime. Il premio dovrà essere stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative dovranno essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e dovranno essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà coprire tutti i danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00. In relazione a tutte le richiamate assicurazioni, eventuali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Ente Committente. Le garanzie prestate dall'Appaltatore dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 7. – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità della fornitura e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato;
- b) tutti gli elaborati posti in gara, ivi compresa la relazione tecnico illustrativa;
- e) le polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- b) il Regolamento generale, per quanto vigente ed applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 9. – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

Si dà atto, inoltre, che ai sensi comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10. – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Ente Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 11. – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'Appaltatore deve comunicare formalmente la propria sede; a tale sede si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione di sede deve essere tempestivamente notificata all'Ente Committente.

Art. 12. - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e nella Relazione Tecnico Descrittiva.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego di componenti, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si prescrive quanto segue:

- a) i materiali e tutti i componenti che fanno parte della fornitura devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dell'esecuzione;
- b) l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dell'esecuzione può rifiutare in qualunque tempo il materiale ed i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di gara e di contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- c) ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio;
- d) anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di verifica di conformità o di collaudo;
- e) l'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di gara o contrattuali, o eseguito prestazioni più accurate, non ha diritto ad aumento dei corrispettivi e i pagamenti saranno effettuati come se i materiali o componenti avessero le caratteristiche stabilite;
- f) nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dell'esecuzione l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione dei corrispettivi in sede di pagamento, sempre che la fornitura sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive in sede di verifica di conformità;
- h) la direzione dell'esecuzione o l'organo titolare della verifica di conformità possono disporre prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 13. - Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di POTENZA ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 14. - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante e dall'Ente Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 15. - Pagamenti

Il pagamento è effettuato interamente a saldo di tutte le prestazioni; il corrispettivo dovuto, al netto delle eventuali penali, nulla ostando, è pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla positiva verifica di conformità o dal collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata unica di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata unica di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo del saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione del saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

L'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente Committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciute ed accettate.

L'Appaltatore e la Direzione dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 16. - Formalità e adempimenti ai quali è subordinato il pagamento

Il pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, nonché il riferimento all'ordinativo emesso dalla stazione appaltante.

2. Il pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento, siano stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013;
- c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte dell'Ente Committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Art. 17. - Subappalto

L'importo dell'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Ente committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso l'Ente Committente, di:
 - copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
 - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto;
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, anche in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18.04.2016. n. 50;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Ente Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle prestazioni o forniture oggetto di subappalto, sollevando l'Ente Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'Ente Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni o forniture da loro eseguiti; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Ente Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione dell'intervento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati alle stesse verifiche previste per l'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

Art. 18. - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Ente Committente prima o contestualmente al nulla osta al pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 19. - Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

Al termine delle prestazioni in appalto e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la direzione dell'esecuzione redige tempestivamente il certificato di ultimazione.

In coincidenza con il certificato di ultimazione dei lavori la direzione dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese immediatamente e senza alcun indugio e con le modalità prescritte dalla direzione dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno all'Ente Committente.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle attività di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con la presa d'atto del certificato di verifica di conformità o di collaudo da parte dell'Ente Committente.

Il certificato di verifica di conformità o il collaudo è emesso entro 10 giorni dall'ultimazione delle prestazioni in appalto ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità o il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Ente committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dell'intervento in corso di realizzazione a quanto richiesto nella Relazione Tecnico Descrittiva, nel presente Capitolato o nel contratto.

Art. 20. - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi, nonché per la richiesta di risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli sopra indicati, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP ove presente.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 la violazione delle sopra riportate prescrizioni:

- a) costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 21. - Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Prima della stipula del contratto l'Ente Committente procede ad acquisire la certificazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 22. - Condizioni in materia di trasparenza

Per l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore:

- non deve aver concluso contratti di lavoro e aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente Committente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell'Ente medesimo nei propri confronti;

- deve far rispettare al proprio personale il Codice di Comportamento dell'Ente Committente vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) eventuali spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni in appalto e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- d) eventuali spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente documento e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
